PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

tra il

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

e il

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito C.N.S.A.S.) del Club Alpino Italiano (C.A.I.), rappresentato dal Presidente - Maurizio Dellantonio, domiciliato per la carica a Milano, via E. Petrella, n. 19,

e

il Corpo della Guardia di finanza (di seguito Guardia di finanza), rappresentato dal Capo di Stato Maggiore - Generale di Corpo d'Armata Umberto Sirico, domiciliato per la carica a Roma, viale XXI Aprile, n. 51,

VISTA la legge 26 gennaio 1963, n. 91, recante "*Riordinamento del Club alpino italiano*";

VISTA la legge 24 dicembre 1985, n. 776, recante "*Nuove disposizioni sul Club alpino italiano*";

VISTA la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante "*Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso*";

VISTO il decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1993, recante "*Individuazione delle unità del Soccorso Alpino della Guardia di finanza cui demandare le attività di soccorso ed intervento operativo da svolgere in zone di media ed alta montagna*";

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*";

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"* che attribuisce alla Guardia di finanza *"il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica*" e dispone che "*Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, recante "*Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico*";

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78*";

VISTA la legge 21 marzo 2001, n. 74, e ss. mm. ii., recante *"Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico"*, e, in particolare:

- l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale *"il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine*; *nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dal responsabile del CNSAS."*;
- l'art. 7, secondo il quale le disposizioni in tema di attività specialistiche, scuole e figure professionali relative al C.N.S.A.S. *"non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attività di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale"*, e che "*Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti"*;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", e, in particolare, l'art. 80, comma 39, il quale dispone che "*Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili ed impervi, è, di norma, attribuito al C.N.S.A.S. del C.A.I. ed al Bergrettungs – Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sudtirol (AVS). Al C.N.S.A.S. ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità"*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*", e, in particolare, l'art. 2-*ter* concernente il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";

VISTO il protocollo d'intesa tra la Guardia di finanza e il Club Alpino Italiano siglato in data 9 ottobre 2008;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "*Codice dell'ordinamento militare*";

VISTO il decreto direttoriale 13 aprile 2011, recante "*Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile del 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012, recante "*Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Provincie*

autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto";

VISTA la legge 14 novembre 2012, n. 203, recante "*Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse*";

VISTO il protocollo d'intesa siglato tra il C.N.S.A.S. e la Guardia di finanza in data 12 luglio 2014, attualmente vigente;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche*", e, in particolare, l'art. 10 che attribuisce alla Guardia di finanza le funzioni in materia di soccorso in montagna in precedenza svolte dal Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2017, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*";

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, concernente "*Codice della protezione civile*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

CONSIDERATO che:

- il C.N.S.A.S. svolge un pubblico servizio e un servizio di pubblica utilità, perseguendo finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo primario di garantire gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario, nonché a rischio di evoluzione sanitaria, degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in imminente pericolo di vita, dei dispersi e degli scomparsi, il recupero e il trasporto dei caduti, con e senza l'ausilio dei mezzi ad ala rotante, in tutto l'ambiente montano, ipogeo e comunque ostile o impervio nonché il concorso nelle attività di protezione civile, ai sensi della vigente normativa e con le figure professionali previste dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74;
- il C.N.S.A.S. è individuato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge 21 marzo 2001, n. 74, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, quale soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo, attraverso la stipula di apposite convenzioni atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso;
- la Guardia di finanza dispone, tra l'altro, di una struttura operativa denominata "*Soccorso Alpino della Guardia di finanza*" (S.A.G.F.), il cui personale è in grado di:
  - effettuare operazioni di soccorso in ambiente montano, innevato, ghiacciato, impervio, antropizzato e non, anche con l'impiego di unità cinofile da soccorso (UCS);
  - assicurare l'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria, al verificarsi degli eventi emergenziali/di soccorso e prima del coordinamento delle attività d'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 55 del Codice di procedura penale;
  - operare con il supporto del proprio comparto aereo, nonché mediante l'impiego della strumentazione tecnologica in dotazione;

RITENUTO che i valori e le reciproche obbligazioni assunte con la "*Dichiarazione di Principio*" sottoscritta nel giugno 1996 tra il C.N.S.A.S. e la Guardia di finanza - S.A.G.F., siano tuttora valide e pienamente attuali e che esse debbano essere arricchite e ulteriormente sviluppate adeguandole all'evoluzione degli scenari di riferimento;

CONSIDERATO che, nell'interesse reciproco e più in generale nell'interesse della collettività, debba essere attribuita la massima priorità al rafforzamento della collaborazione nelle attività operative in ambienti impervi, anche attraverso la razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali a disposizione;

Fatte salve le convenzioni e gli accordi che il C.N.S.A.S. e la Guardia di finanza hanno sottoscritto con altre Amministrazioni dello Stato o altri Organismi di soccorso/Enti di protezione civile e comunque considerando primario il presente protocollo di intesa per quanto concerne le attività di collaborazione in ambiente montano, ipogeo e comunque ostile o impervio,

CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Le premesse fanno parte integrante del presente protocollo.

Articolo 1 (Oggetto dell'intesa)

1. La Guardia di finanza e il C.N.S.A.S., di seguito denominati "*le Parti*", ferme restando le rispettive competenze istituzionali nonché la propria autonomia organizzativa e gestionale, si impegnano a perseguire in unità d'intenti, gli obiettivi della massima efficienza, tempestività e sicurezza nelle attività operative, e a collaborare al fine di:

   a) effettuare gli interventi di soccorso in forma congiunta, in aderenza a quanto stabilito dalla normativa vigente in termini di coordinamento e direzione delle operazioni e con riferimento a contesti emergenziali di pertinenza, con esclusione delle grandi calamità di competenza del Dipartimento di Protezione Civile.

      Tali interventi saranno effettuati prioritariamente in ambiente di media e alta montagna, in ambienti ostili e/o impervi e in contesti antropizzati e non, subordinatamente alle abilitazioni, qualifiche e specializzazioni possedute dal personale della Guardia di finanza e dal personale del C.N.S.A.S.;

   b) accrescere e sviluppare, adeguandole all'evoluzione degli scenari di soccorso, le attività di ricerca, studio e formazione;

   c) migliorare la tutela dell'incolumità degli operatori del soccorso e delle unità di supporto, condividendo linee operative e di indirizzo concernenti nomenclature e codifiche, sistemi di comunicazione, procedure di autosoccorso, segnali d'emergenza, dispositivi e sistemi di protezione individuale comuni.

Articolo 2 (Ambiti operativi)

1. Le Parti, valutato il teatro operativo e lo scenario tecnico dell'intervento, tenuto conto del lasso di tempo necessario per raggiungere il luogo delle operazioni e compatibilmente con le risorse disponibili, si attivano reciprocamente con il proprio personale specializzato, ivi incluse le UCS, per attività correlate:

   a) alle missioni di soccorso sanitario e non, comprese le situazioni a rischio di evoluzione sanitaria, anche in supporto alle attività di elisoccorso sanitario, al fine di provvedere al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in imminente pericolo di vita, nonché al recupero di salme.

      In aderenza al quadro normativo vigente e alle leggi regionali emanate, il C.N.S.A.S., quale referente del numero "*118*" ovvero delle Centrali Uniche "*NUE 112*", ove costituite, si avvale del concorso del S.A.G.F. in armonia con le indicazioni e le modalità impartite dal Sistema Urgenza ed Emergenza delle Aziende Unità Sanitarie Locali;

   b) alle operazioni di elisoccorso con configurazione *Search and Rescue* (SAR) in supporto alle Stazioni territoriali del C.N.S.A.S. Al riguardo, il C.N.S.A.S. si rende disponibile a favorire ogni opportuna iniziativa presso le competenti aziende sanitarie locali volte all'integrazione della componente tecnica del S.A.G.F. e della componente aerea della Guardia di finanza a supporto delle operazioni di soccorso, nonché alla

possibilità che le UCS del comparto specializzate nella ricerca in valanga svolgano turnazioni presso le basi dell'elisoccorso H.E.M.S. (*Helicopter Emergency Medical Service*), sulla scorta di un apposito calendario concordato con i responsabili sanitari delle medesime strutture;

c) alle operazioni di ricerca persone disperse in ambiente montano e impervio, nell'ambito delle quali le parti si impegnano anche a formare squadre miste di ricerca facendo confluire il rispettivo personale, comprese le UCS, presso il Centro di Coordinamento Ricerche del C.N.S.A.S (ove presente) anche avvalendosi dei sistemi tecnologici, cartografici ed informatici in uso presso di esso.

2. Le Parti, nel quadro delle attività di cui alla legge 14 novembre 2012, n. 203, operano in linea con i Piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse, che declinano le modalità di attivazione delle Forze di polizia e degli altri enti coinvolti.

Articolo 3 (Modalità di allertamento)

1. La Centrale operativa del C.N.S.A.S., il Capostazione C.N.S.A.S., o il suo sostituto, richiede l'ausilio di tecnici, UCS, veicoli del S.A.G.F. o mezzi aerei della Guardia di finanza, i quali intervengono sulla base delle qualifiche tecniche e specialistiche in possesso.
2. Le Stazioni S.A.G.F. sono informate di norma contestualmente alle risorse del C.N.S.A.S., attraverso la Sala Operativa della provincia di riferimento, ovvero mediante le utenze di telefonia mobile di pronta reperibilità in dotazione ai militari in forza alle stesse Articolazioni, con modalità comunque concordate con appositi accordi a livello territoriale.
3. Laddove pervenga direttamente una richiesta di soccorso a una Stazione S.A.G.F. o alla sovraordinata Sala Operativa, le strutture del C.N.S.A.S. sono prontamente attivate attraverso la propria Centrale Operativa, ovvero attraverso quella del "*118*" territorialmente competente, o mediante le utenze telefoniche del personale reperibile, sempre previo accordo a livello territoriale.
4. L'eventuale coinvolgimento di altri soggetti deputati al soccorso in caso di interventi in ambiente montano, ipogeo, impervio o comunque ostile, è di volta in volta concordato con il C.N.S.A.S.
5. Il Capostazione C.N.S.A.S., a seguito della valutazione dello scenario operativo e della necessità di supporto, richiede l'intervento della Stazione S.A.G.F. di riferimento, secondo le modalità definite nell'ambito di appositi accordi siglati dalle rispettive strutture a livello regionale o provinciale, finalizzati a favorire la razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali a disposizione, perseguendo gli obiettivi della massima efficienza, tempestività e sicurezza nell'esecuzione delle attività operative di cui all'art. 2.
6. Nell'ambito delle operazioni, le Parti pongono nella reciproca disponibilità i mezzi di soccorso, le attrezzature ed i supporti logistici senza alcun onere, salvo i limiti imposti dalla vigente normativa, dalle rispettive competenze istituzionali, dal livello professionale

e di specializzazione maturato dalle unità, dalle disposizioni interne, dai vincoli delle Polizze di Responsabilità Civile e dalla Copertura assicurativa per gli infortuni di volo del personale aeronavigante e delle persone aerotrasportate sugli aeromobili militari in dotazione alla Guardia di finanza.

Articolo 4 (Attività di Polizia Giudiziaria)

1. Il personale del S.A.G.F., terminate le attività di soccorso e l'eventuale rimozione di salme nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2, qualora svolga operazioni di polizia giudiziaria d'iniziativa o delegate, ai sensi dell'art. 55 del Codice di procedura penale, esercita le proprie funzioni tese all'assicurazione delle fonti di prova, anche avvalendosi, all'occorrenza e avendo riguardo alle indicazioni impartite dall'Autorità Giudiziaria, dell'ausilio del personale del C.N.S.A.S. ai sensi dell'art. 348, comma 4, del medesimo codice.

Articolo 5 (Impiego dell'elicottero)

1. Con intese assunte a livello locale sono disciplinate le modalità attraverso le quali il C.N.S.A.S. può richiedere l'impiego dell'elicottero della competente Sezione Aerea della Guardia di finanza, per le seguenti missioni:
   a) elitrasporto di squadre e di UCS;
   b) soccorso a persone in difficoltà tecniche e non sanitarie e/o in pericolo di vita;
   c) operazioni *Search and Rescue* (SAR) e ricerche aeree di persone disperse, da condurre anche mediante l'ausilio delle apparecchiature tecnologiche in dotazione agli aeromobili;
   d) recupero salme.
2. Al riguardo, l'imbarco e l'impiego di personale del C.N.S.A.S. a bordo dei velivoli della Guardia di finanza avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti e con le espresse indicazioni del comandante dell'aeromobile.
3. La disponibilità d'impiego del mezzo aereo è subordinata al suo stato di efficienza e alla necessità di un contestuale utilizzo in altre missioni, per l'assolvimento dei fini istituzionali della Guardia di finanza.
4. Il C.N.S.A.S. si impegna ad assicurare l'impiego, laddove disponibile e ritenuto necessario, nonché concordato con il sistema di emergenza sanitaria 118, della componente aerea a disposizione secondo gli accordi vigenti nel luogo delle operazioni, provvedendo all'imbarco, di personale del S.A.G.F., qualora presente, che opera in linea con le disposizioni del C.N.S.A.S. vigenti e con le espresse indicazioni del comandante dell'aeromobile.

Articolo 6 (Formazione)

1. Allo scopo di conseguire livelli di professionalità sempre più elevati, le Parti riconoscono l'utilità di ogni iniziativa volta a garantire lo scambio di conoscenze ed esperienze, attraverso la disponibilità di rispettivi esperti qualificati e di adeguate strutture didattiche, fermo restando che la responsabilità delle attività addestrative è sempre rimessa alla Parte proponente. In termini generali:

   a) la Guardia di finanza si impegna ad assicurare, compatibilmente con le attività didattiche e formative in corso di svolgimento e/o pianificate, la disponibilità:

      1) delle strutture alloggiative e addestrative dipendenti dalla propria Scuola Alpina nelle sedi di Predazzo e Passo Rolle (TN);

      2) di propri esperti qualificati per lo svolgimento delle attività addestrative, con idonea copertura assicurativa nonché muniti dell'equipaggiamento necessario per operare in sicurezza per sé e per gli altri;

   b) il C.N.S.A.S. si impegna a:

      1) fornire il supporto delle proprie Scuole Nazionali per lo svolgimento di attività addestrative;

      2) ottemperare a tutti gli obblighi connessi alla partecipazione del personale (copertura assicurativa, dotazione dei dispositivi di protezione, etc.) e delle UCS (certificazione delle profilassi vaccinali nonché del test per la leishmaniosi e filariosi) qualora gli stessi siano impegnati in addestramento presso il citato Istituto di formazione della Guardia di finanza.

2. La Scuola Alpina della Guardia di finanza e le Scuole Nazionali del C.N.S.A.S. assicurano, mediante incontri annuali in località congiuntamente individuate, lo sviluppo di azioni addestrative, di *standard* di verifica specialistica, di protocolli d'intervento nonché di eventuali nuove apparecchiature di cui dotarsi.

3. Il Centro di Aviazione della Guardia di finanza, deputato alla *post*-formazione del personale del Servizio Aereo, è coinvolto nelle attività didattiche teoriche e pratiche per l'erogazione e lo sviluppo di percorsi addestrativi congiunti per il personale impiegato nelle attività di soccorso con la finalità di aumentare l'interazione e la sinergia degli equipaggi misti e la sicurezza del personale impiegato a bordo dei mezzi aerei. Ai menzionati consessi potranno partecipare le unità di personale accreditate dalle Parti.

4. La Scuola Alpina della Guardia di finanza procede alla convocazione degli incontri di cui al comma 2, di concerto con la Scuola Nazionale Tecnici del C.N.S.A.S.

5. Le Parti si impegnano, altresì, anche mediante ulteriori accordi siglati dalle rispettive strutture a livello regionale o provinciale, a:

   a) sviluppare iniziative di natura addestrativa congiunta per il personale impiegato nelle attività di soccorso, con lo scopo di tutelarne l'incolumità sugli scenari emergenziali, secondo le procedure e le linee operative vigenti;

b) favorire iniziative volte a uniformare le modalità d'intervento operativo sul territorio, al fine di raggiungere, in prospettiva, la convergenza nelle rispettive specializzazioni, abilitazioni e qualifiche, ivi compreso il reciproco accreditamento per finalità operative;

c) svolgere esercitazioni congiunte che contribuiscano ad accrescere l'affiatamento del personale e a garantire uno *standard* operativo sempre più elevato.

6. Per quanto attiene alle operazioni con i mezzi aerei:

   a) il C.N.S.A.S., conformemente a quanto definito all'art. 2, si impegna a favorire l'abilitazione del personale S.A.G.F. presso gli operatori aerei esercenti il servizio di elisoccorso, al fine di riconoscere che le competenze specialistiche dello stesso personale siano conformi agli *standards* di sicurezza nelle operazioni previste dai manuali operativi;

   b) la Guardia di finanza si impegna a riconoscere che le competenze specialistiche del personale del C.N.S.A.S. siano conformi agli *standards* di sicurezza concernenti l'impiego dei mezzi aerei, secondo le Circolari e le disposizioni interne.

7. In tutte le attività esercitative il personale partecipante deve:

   a) indossare l'equipaggiamento e l'attrezzatura idonei;

   b) utilizzare i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e quelli di protezione collettiva (D.P.C.), rispettivamente in dotazione;

   c) rispettare le indicazioni impartite dai rispettivi Documenti di Valutazione dei Rischi, ovvero anche della Descrizione Scenari dei Rischi limitatamente al solo C.N.S.A.S.

8. Il preposto di ciascuna delle Parti informa preventivamente i partecipanti sui rischi del luogo di lavoro e sulle modalità di utilizzo dei D.P.I. e, successivamente, verifica che i componenti dell'unità indossino e utilizzino i D.P.I. e seguano le direttive impartite per lo svolgimento in sicurezza dell'attività.

9. Nell'ambito delle esercitazioni, le Parti pongono nella reciproca disponibilità, ove possibile, i mezzi di soccorso, le attrezzature e i supporti logistici senza alcun onere, salvo i limiti imposti dalla vigente normativa, dalle rispettive competenze istituzionali, dal livello professionale e di specializzazione maturato dalle unità, dalle disposizioni interne, dai vincoli delle Polizze di Responsabilità Civile e dalla Copertura assicurativa per gli infortuni di volo del personale aeronavigante e delle persone aerotrasportate sugli aeromobili militari in dotazione alla Guardia di finanza.

Articolo 7 (Trattamento di dati personali)

1. Ai fini del trattamento di dati personali effettuato nell'espletamento delle attività oggetto del presente protocollo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e funzioni, operano nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal decreto legislativo n. 196/2003, dal decreto legislativo n. 51/2018, dal decreto

legislativo n. 101/2018 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 15/2018, in qualità di Titolari autonomi. A tal fine, le Parti individuano e mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità dei rispettivi trattamenti alle citate disposizioni, con particolare riguardo, soprattutto per le informazioni rientranti nelle categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento UE, ai principi di minimizzazione e agli obblighi di sicurezza, anche con riferimento ai flussi informativi, in modalità telematica o cartacea, per i quali si deve tenere conto dei criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di trasmissione e/o di accesso telematico sicuro alle informazioni oggetto di scambio per le rispettive finalità istituzionali dei soggetti pubblici.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dalle medesime norme e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, anche a tutela del segreto di indagine e del segreto d'ufficio e dei diritti e delle libertà degli interessati, a custodire e comunicare a terzi i dati personali trattati, ivi compresi gli organi di stampa, in modo tale da evitare trattamenti illeciti, rischi di comunicazione o diffusione non autorizzata, nonché la distruzione degli stessi o il verificarsi di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 8 (Iniziative di valorizzazione mediatica)

1. In considerazione delle finalità individuate all'art. 1, le Parti si impegnano a diffondere in modo congiunto, ai *mass* media, a terze Amministrazioni ovvero a organizzazioni ed enti, dati, informazioni e notizie relative all'attività congiuntamente svolta o da svolgersi di natura operativa, addestrativa ed esercitativa, nel rispetto della riservatezza delle persone interessate e delle previsioni di cui all'art. 7. In caso di attività congiunta da comunicare agli organi di informazione, l'addetto stampa del C.N.S.A.S. concorda con il Comandante Provinciale della Guardia di finanza territorialmente competente, o suo delegato, il contenuto della notizia da divulgare.
2. Le Parti si impegnano a promuovere gli obiettivi e i contenuti del presente protocollo.

Articolo 9 (Responsabili dell'intesa)

1. Responsabili del buon andamento e della valutazione complessiva dei rapporti scaturenti dalla presente intesa sono, per il C.N.S.A.S., il Presidente ovvero il Consigliere nazionale appositamente delegato e, per la Guardia di finanza, il Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale.

Articolo 10 (Commissione paritetica nazionale)

1. I responsabili dell'intesa di cui all'art. 9 si avvalgono del parere di una Commissione paritetica avente i seguenti compiti:
   a) monitorare e verificare, con cadenza annuale, i risultati raggiunti sul territorio in

termini di sincronismo, efficacia ed efficienza delle attività operative sviluppate in attuazione del presente protocollo;

b) valutare l'esito degli eventi addestrativi congiunti svolti in sede locale;

c) dirimere eventuali controversie insorte tra le Parti, senza poteri disciplinari;

d) fornire ogni utile contributo volto a promuovere lo sviluppo delle linee operative condivise e a valorizzare le sinergie raggiunte.

2. La Commissione è costituita da 10 componenti, 5 per ciascuna delle Parti, i quali possono avvalersi della collaborazione di ulteriori referenti tecnici specializzati. Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, le Parti effettuano la designazione dei propri rappresentanti nella Commissione e indicono la prima riunione. La Commissione dovrà riunirsi con convocazione a mezzo PEC da inviarsi almeno 30 giorni antecedenti la data della riunione, all'esito della quale verrà condiviso ed elaborato un apposito resoconto.

Articolo 11 (Commissioni periferiche)

1. A livello regionale o provinciale in relazione alla diversa organizzazione territoriale delle Parti sono costituite Commissioni periferiche che, oltre a svolgere a livello locale le analoghe funzioni demandate alla Commissione paritetica nazionale, procedono alla stipula degli accordi locali previsti dal presente protocollo. Le commissioni periferiche investono la Commissione paritetica nazionale su tematiche di particolare complessità ovvero su eventuali controversie non risolte a livello locale.

Articolo 12 (Disposizioni amministrative)

1. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dalla normativa di riferimento o le eventuali ulteriori Convenzioni che potranno essere stipulate a livello locale, gli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza e connessi con le attività di collaborazione oggetto della presente intesa possono essere rimborsati finanziariamente, qualora anticipati, nei limiti delle risorse disponibili, mediante versamento in Tesoreria a favore della Guardia di finanza, oppure compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dall'art. 2133 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle risorse disponibili e secondo modalità fissate mediante apposite convenzioni.

2. In ogni caso, dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13 (Durata, integrazioni e modifiche)

1. Il presente protocollo sostituisce la pregressa intesa sottoscritta in data 12 luglio 2014 e ha validità triennale, tacitamente rinnovabile per analogo periodo, salvo la facoltà delle Parti di recesso con preavviso di 3 mesi da trasmettersi mediante raccomandata A/R con

ricevuta di ritorno o PEC, con conseguente facoltà di revisione degli accordi raggiunti a livello locale.

2. Le Parti si impegnano a procedere di intesa alla revisione del protocollo qualora si manifesti l'esigenza di adeguarne il contenuto a disposizioni normative e di carattere innovativo o integrativo, ovvero, migliorarne gli aspetti organizzativi e gestionali, anche in relazione a situazioni o circostanze intervenute successivamente alla stipula. Le Parti si impegnano a tenere in debita considerazione e a sostenere le finalità e i contenuti del presente protocollo in caso di stipula di convenzioni nel medesimo ambito con altri soggetti.
3. Restano in vigore i protocolli e gli accordi di cooperazione già stipulati fra le Parti a livello locale e in linea con il contenuto e le finalità del presente documento.

Articolo 14 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente riportato e/o previsto nel presente protocollo si rimanda alla specifica legislazione di riferimento e, più in generale, al vigente ordinamento.

per

IL CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE
(Maurizio Dellantonio)

Maurizio Dellantonio

Firmato digitalmente da Maurizio Dellantonio
Data: 2021.03.30 20:27:23 +02'00'

per

LA
GUARDIA DI FINANZA

f.to digitalmente

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
DEL COMANDO GENERALE
(Gen. C.A. Umberto Sirico)

SIRICO UMBER
2021.03.30 18:24:15
CN=SIRICO UMBERTO
C=IT
2.5.4.4=SIRICO
2.5.4.42=UMBERTO
RSA/2048 bits